

N. R.G. 245/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca	Presidente
dott. Francesco Bartolotti	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 245-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Erica Libelli (C.F. LBLRCE75H46L781Z)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Erica Libelli per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Verona, Via Madonna di Campagna n. 50;

considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII (applicabile in ragione del predetto rinvio al Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi

pagina 1 di 6



degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini di riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Gianneugenio Bortolazzi, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (la quale consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (da settembre 2021 la ricorrente lavora come collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato, mentre l'impresa individuale Happy Fish di cui la stessa era titolare è stata cancellata dal registro delle Imprese in data 6.2.1998), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore: 1) la ricorrente è gravata da debiti essenzialmente verso istituti bancari per complessivi € 355.267,66 (derivanti da finanziamenti contratti e garanzie rilasciate nell'interesse di Cooperativa Primaria soc. coop., società di cui la ricorrente è stata fino al 2005 la vice presidente, nonché di altre iniziative imprenditoriali dell'ex marito), a fronte di un patrimonio che – all'esito dell'esecuzione che nel 2014 ha già colpito l'immobile di proprietà – oggi ricomprende unicamente il reddito derivante dall'attività di collaboratrice scolastica, per cui la ricorrente percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.280,00; 2) tale reddito può essere destinato alla soddisfazione dei creditori solo per la quota eccedente le necessità di sostentamento del nucleo familiare, di cui fanno parte, oltre alla ricorrente, le due figlie conviventi dell'età di ventuno e diciassette anni (la ricorrente è divorziata dall'ex marito, il quale, seppur tenuto a versare un assegno per il mantenimento delle figlie dell'importo di € 350,00



mensili, risulta perlopiù inadempiente rispetto a tale obbligo); 3) ne consegue che, all'evidenza, la ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che la ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile di € 1.130,00, reputata congrua dal gestore, in quanto necessaria a garantire il mantenimento proprio e dei membri della famiglia a suo carico, anche tenuto conto che la debitrice non deve sostenere costi per canoni di locazione, in quanto vive con le due figlie in un immobile concesso in comodato dalla sorella; si determina quindi in € 1.130,00 la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, precisando che detto importo potrà essere soggetto ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte della ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinqies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;



considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Erica Libelli** (C.F. LBLRCE75H46L781Z);
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Gianneugenio Bortolazzi;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Erica Libelli sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.130,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la



notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.



Sent. n. 146/2023 pubbl. il 10/10/2023
Rep. n. 156/2023 del 10/10/2023

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 6.10.2023

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
dott. Luigi Pagliuca

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
oggi 10/10/2023
rif. n. 51/2023 L.C. CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Arzenio)

Irene Arzenio

